

regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 334, pag. 16), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1384/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 343, pag. 33), del regolamento di esecuzione (UE) n. 27/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2012, L 9, pag. 12), del regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2012, L 19, pag. 12), e, dall'altra, una domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito dell'adozione di tali atti e del rifiuto della Commissione di adottare le misure necessarie a ristabilire gli approvvigionamenti di zucchero di canna grezzo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La T & L Sugars Ltd e la Sidul Açúcares, Unipessoal Lda sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea, la DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro Industrial, SA, la RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA, la Lemarco SA, la Lemarco Cristal Srl, la Zaharul Liesti SA, la SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA e la SFIR Raffineria di Brindisi SpA nonché il Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 151 del 26.5.2012.

Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-65/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran — Congelamento dei capitali — Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell'elenco dopo l'annullamento dell'inserimento iniziale da parte del Tribunale — Errore di diritto — Errore di fatto — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità»)

(2017/C 022/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d'esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5/5/2014.

**Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Export Development Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-89/14) ⁽¹⁾**

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran —
Congelamento dei capitali — Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell'elenco dopo
l'annullamento dell'inserimento iniziale da parte del Tribunale — Errore di diritto — Errore di fatto —
Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva —
Proporzionalità — Parità di trattamento»)**

(2017/C 022/28)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d'esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Export Development Bank of Iran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5/5/2014